

**Legge**  
**d'applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e**  
**le sciovie esonerati dalla concessione federale**  
**(LFun)**

(del 9 aprile 2018)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Competenza**

**Art. 1** Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

**Tassa d'autorizzazione**

**Art. 2** <sup>1</sup>Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

<sup>2</sup>L'importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell'impianto.

**Spese di controllo**

**Art. 3** <sup>1</sup>Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

<sup>2</sup>L'importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell'impianto.

**Tasse di cancelleria**

**Art. 4** Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

**Esigibilità**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le tasse sono dovute dal proprietario dell'impianto.

<sup>2</sup>Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

**Contravvenzioni**

**Art. 6** <sup>1</sup>Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

**Abrogazione**

**Art. 7** La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

**Entrata in vigore**

**Art. 8** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore<sup>1</sup>.

Pubblicata nel BU **2018**, 253.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.